

## **ATTI DEL DIRETTORE GENERALE**

### **DELIBERAZIONE N. 679 del 04/08/2021**

#### **OGGETTO:**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI BRESCIA - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE A QUELLE UNIVERSITARIE A FAVORE DEGLI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA ED IN NEUROPSICOLOGIA. DURATA QUATTRO ANNI.

**PROPONENTE: FORMAZIONE**

Il Dirigente Responsabile: BACCILIERI CATERINA

Il Funzionario istruttore: PORRO NANCY

Fascicolo n. 50 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con Oneri: N

**PREMESSO** che il Coordinatore didattico della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia –, prof. Giancarlo Tamanza, con nota prot. n. 17685 dell'11 giugno 2021, conservata in atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda alla stipula di una convenzione finalizzata allo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie a favore della Scuola di Specializzazione diretta dallo stesso;

**CONSIDERATO** che la proposta di convenzione inviata con nota prot. n. 17690, dell'11 giugno 2021, dalla dott.ssa Erica Cabrioli, quale Responsabile dell'Area Ricerca e Sviluppo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia –, normerà il tirocinio delle due Scuole di Specializzazione in Psicologia presenti presso la sede dell'Ateneo di Brescia e che rilasciano, rispettivamente, il titolo di specialista in Neuropsicologia ed in Psicologia Clinica, oltre ad abilitare all'esercizio della professione di Psicoterapeuta;

**RICORDATO** che la materia è disciplinata :

- dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", che, ai sensi dell'art. 27, consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56, "Ordinamento della professione di Psicologo";
- dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 dicembre 1998 n. 509, che, ai sensi dell'art. 8 comma b), prevede, ai fini dell'acquisizione del titolo di Specialista, l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative attraverso l'espletamento di attività di tirocinio;
- dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità" e ss. mm. e ii.;
- dal Decreto Ministeriale 21 gennaio 2019, "Riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di area psicologica";

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli, conservati agli atti, in merito alla stipula della convenzione espressi, con nota prot. n. 17691 dell'11 giugno 2021, dalla dott.ssa Simona Ghedini, collaboratrice in Staff alla Direzione Socio Sanitaria, e dalla dott.ssa Caterina Baccilieri, Dirigente Responsabile U.O.S. Formazione, quali componenti della Commissione riunitasi il 19 novembre 2020 per la definizione dei tirocini di psicologia;

**ACQUISITO** altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Socio Sanitario, dott.ssa Barbara Mangiacavalli, conservato agli atti;

**DATO ATTO** che la frequenza degli specializzandi di cui alla presente convenzione non soggiace, dal punto di vista numerico, a quelle limitazioni previste da altre normative disciplinanti, ad esempio, i tirocini formativi;

**VISTO** il testo della convenzione così come condiviso con l'Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia –, con nota prot. n. 19831 del 6 luglio 2021, conservato agli atti, con validità per quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;

**PRECISATO** che, come evidenziato all'art. 5 della convenzione, l'Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia – si impegna a fornire agli specializzandi idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;

**CONSIDERATO** che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura di eventuali e necessari Dispositivi di Protezione Individuali, nonché l'applicazione della visita medica per l'idoneità alla mansione (art. 41 D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.);

**VERIFICATO** che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che quindi dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

**RITENUTO** di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il Direttore Socio Sanitario di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, incaricherà il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio ed il tutor aziendale, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della U.O.S. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

**ATTESO** che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

### **- d e l i b e r a -**

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il testo della convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia –, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie a favore delle due Scuole di Specializzazione in Psicologia presenti presso la sede dell'Ateneo di Brescia e che rilasciano, rispettivamente, il titolo di specialista in Neuropsicologia ed in Psicologia Clinica, oltre ad abilitare all'esercizio della professione di Psicoterapeuta;

- di procedere con la stipula della convenzione con validità per quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;

- di dare atto che il Direttore Socio Sanitario di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, incaricherà il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio ed il tutor aziendale, di supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all'Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia –, al Responsabile del Procedimento ed ai servizi aziendali interessati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

# **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

## **TRA**

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in Milano, Largo Gemelli 1, codice fiscale 02133120150, partita IVA 02133120150, nella persona del suo Direttore della sede di Brescia, Dott. Giovanni Panzeri, nato a Bosisio Parini, il 3 Febbraio 1961, (C.F. PNZGNN61B03B081H),

## **E**

L'A.S.S.T. Nord Milano con sede legale in Sesto San Giovanni Viale Matteotti, n. 83 – cap 20099 C.F. e P.I. 09320420962 nella persona del suo Direttore Generale, Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a Firenze (FI) il 12.02.1963,

## **PREMESSO CHE**

- L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha attivato, ai sensi del DM n.50 del 21/01/2019, due Scuole di specializzazione di area psicologica che rilasciano, rispettivamente, il titolo di specialista in Neuropsicologia e Psicologia Clinica.
- per il conseguimento del suddetto titolo occorre acquisire n. 240 crediti formativi universitari (C.F.U.) complessivi, articolati in n. 4 anni di corso e che è necessario che ogni specializzando svolga attività formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali mediante attività pratiche e di tirocinio che comprendano almeno i tre quinti dell'intero corso;
- L'Ente ospitante dà la propria disponibilità a ospitare presso le proprie strutture gli specializzandi delle suddette Scuole per lo svolgimento delle attività di tirocinio-finalizzato alla formazione specialistica.

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

## **ART. 1**

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini dell'acquisizione del titolo di Specialista secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

L'Ente ospitante garantisce, inoltre, che nelle proprie strutture si erogano servizi adeguati all'acquisizione del titolo di Specialista e che le attività possano essere svolte sotto la supervisione di Tutor:

## **ART. 2**

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere, per ogni anno formativo, un numero di specializzandi iscritti alle Scuole di specializzazione di area psicologica citate in premessa, sulla base di una programmazione concordata con il Responsabile della Struttura presso cui si svolge la formazione.-

## **ART. 3**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Le attività di tirocinio sono seguite e verificate da un tutor psicoterapeuta designato dall'Università Cattolica, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor nominato dall'Università e del responsabile/tutor dell'Ente ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Ente ospitante;

## **ART. 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a

rispettare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

#### **ART. 5**

L'Università Cattolica assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

Gli estremi delle polizze assicurative sono riportati all'interno del Progetto Formativo di cui all'Art. 3.

#### **ART. 6**

Al termine del periodo di tirocinio il Tutor dell'Ente ospitante, o il Responsabile della struttura presso la quale è stato svolto il tirocinio, s'impegna a firmare e timbrare il libretto del tirocinio dell'allievo che attesterà le date dei giorni di presenza del tirocinante, gli orari e le attività svolte

#### **ART. 7**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", l'Ente ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

1. l'Ente ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
2. gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs. 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico dell'Ente ospitante. Per la Sorveglianza sanitaria, il tutor del soggetto ospitante dovrà compilare una scheda sintetica che evidenzia l'eventuale esposizione ad attività a rischio per la salute e sicurezza. La stessa scheda dovrà essere inviata al Servizio di Medicina Preventiva dei Presidi per una valutazione da parte del Medico Competente in ordine all'effettuazione degli accertamenti ex art.41 DLgs 81/08;

#### **ART. 8**

La Convenzione avrà validità per quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata previa intesa scritta tra le parti, salvo eventuale disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

### **ART. 9**

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Monza.

### **ART. 10**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### **ART. 11**

La presente convenzione, firmata digitalmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17.12.2012, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 672 e ss.mm. e ii., a cura del Soggetto Promotore, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto San Giovanni, data .....

Direttore di sede  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott. Giovanni Panzeri

Il Direttore Generale  
A.S.S.T. Nord Milano

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini